



COMUNE DI SUZZARA

Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 13 del 27-04-2023

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21:12** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di Legge, si è riunito in seduta Ordinaria il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All' appello risultano:

P - Presente ONGARI IVAN
P - Presente MANTOVANI PATRIZIA
P - Presente LOMELLINI PAOLO
P - Presente Cavaletti Silvia
P - Presente SCUTERI PAOLA
P - Presente COVIZZI DIEGO
P - Presente BENATTI MARIA
P - Presente ARTONI MASSIMILIANO
P - Presente FANETTI LUCA
P - Presente CANTONI ANDREA
P - Presente ZANINI GUIDO ANDREA
P - Presente GADIOLI PAOLO
P - Presente VEZZANI PATRIZIA
P - Presente CAPURSI SALVATORE
P - Presente ZANARDI MICHELE
P - Presente MELLI MARIA LUISA
P - Presente ROSSELLI STEFANO

Partecipa all'adunanza con funzioni di **SEGRETARIO GENERALE** la **Dott.ssa Bianca Meli**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la **Dott.ssa Silvia Cavaletti** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-SENTITA la relazione introduttiva del Vicesindaco, Tazio Tirelli, nonché gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nel verbale della presente seduta consiliare;

-RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

-RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

-VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

-DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

-RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

-VISTO, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

-RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà... (omissis)”*;

-RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

-RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

-il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

-il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

-il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

-il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

-il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

-PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 54 del 22.07.2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione Comunale al fine di sostenere le attività economiche penalizzate a seguito delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione della emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19, introduceva le seguenti aliquote agevolate:

- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il fabbricato sia di proprietà del titolare dell'attività commerciale;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione di almeno il 25%;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 alberghi e pensioni;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- aliquota agevolata pari a zero per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi;

-RITENUTO che a seguito della fine del periodo emergenziale, non sussistano più le condizioni per concedere le agevolazioni assunte con la propria deliberazione n. 54 del 22.07.2020;

-RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

-PRESO ATTO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria attualmente vigente prevede che:

- il Consiglio Comunale può approvare l'applicazione di aliquote ridotte:

- a) per immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il fabbricato sia di proprietà del titolare dell'attività commerciale;
- b) per immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione in misura pari almeno al 25%.

-RITENUTO al fine di incentivare il settore del commercio di vicinato, di prevedere aliquote ridotte per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1, alle condizioni previste dal Regolamento Comunale;

-RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- **aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:**

- a) aliquota pari allo 0,6 per cento l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
- b) aliquota pari allo 0,5 per cento per gli immobili concessi in locazione sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3 (abitazione principale) e in base all'art. 5 comma 1 (transitori);
- c) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli – nonni e nipoti);
- d) aliquota pari allo 0,88 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- e) aliquota pari a zero per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- f) aliquota pari allo 0,96 per i terreni agricoli;
- g) aliquota pari allo 0,96 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- h) aliquota pari allo 0,96 per le aree fabbricabili;
- i) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il fabbricato sia di proprietà del titolare dell'attività commerciale;

- j) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione in misura pari almeno al 25%;

-RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

-RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

-PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

-VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

-ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

-RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

-VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

-DATO ATTO che l'art.1, comma 775, della legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

-VISTI:

-il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.07.2020;

-l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

-lo Statuto Comunale;

-VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

-CONSIGLIERI presenti n. 17, con n. 14 voti favorevoli (Ongari I. - Mantovani P. - Lomellini P. - Cavaletti S. - Scuteri P. - Covizzi D. - Benatti M. - Artoni M. - Fanetti L. - Cantoni A. - Melli M.L. - Zanardi M. - Vezzani P.E. - Capursi S.), n. 3 astenuti (Zanini G.A. - Gadioli P. - Rosselli S.), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

0,96%	aliquota ordinaria
0,6%	per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 - A9 e relative pertinenze
0,5%	per gli immobili concessi in locazione sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 1 (abitazione principale) e art. 5 comma 1 (transitori)
1,06%	per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze prive di contratto di locazione registrato o comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti)
0,88%	per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
ZERO	per i fabbricati rurali ad uso strumentale
0,96 %	per i terreni agricoli
0,96 % (di cui 0,76% riservata allo Stato)	per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
0,96 %	per le aree fabbricabili
0,76%	per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) – a condizione che il fabbricato sia di proprietà e di gestione del titolare dell'attività commerciale
0,76%	per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) – a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione in misura pari almeno al 25%

- 3) Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti detrazioni di imposta:
- Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;
 - Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.
- 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 6) Di dare atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Deliberazione di CONSIGLIO N° 13 del 27-04-2023
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Cavaletti

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Bianca Meli

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)